Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 27 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 27 OTTOBRE 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Comune di Mantova:** Obbligazioni del prestito civico 1888 sorteggiate nella 51ª estrazione. — **Società anonima edilizia Mirabello, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1942-XX. — **S. A. Ferrovia Santuario della Guardia, in Genova Serro S. Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate pel rimborso. — **Soc. an. Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1942-XX. — **Municipio di Albino (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate nella 11ª estrazione del 1° ottobre 1942-XX. — **Città di Abbiategrasso (Milano):** Obbligazioni del prestito comunale 5 % 1922 sorteggiate il 13 ottobre 1942-XX. — **Sebastiano Bocciardo & C., anonima in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1942-XX. — **Comune di Busto Arsizio:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 1° ottobre 1942-XX. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1942-XX. — **Società tramvie Vicentine, anonima, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1942-XX. — **Soc. an. Fratelli Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1942-XX. — **Società anonima Officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1942-XX. — **Credito fondiario cassa di risparmio delle provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1942-XX, n. 1195.

Aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 gennaio 1918, n. 17, che autorizza il Governo ad aumentare i soprassoldi dei militari e degli ex militari, decorati dell'Ordine militare di Savoia e delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, e ad istituirli pei militari insigniti della medaglia di bronzo;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, concernente le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1925-IV, n. 2254, recante modificazioni alle leggi 15 dicembre 1861, n. 369, e 13 gennaio 1918, n. 17, sulle pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 888;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 28 ottobre 1942-XX, le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

Ordine militare di Savoia:

L. 1600 annue per il grado di cavaliere;
L. 1800 annue per il grado di ufficiale;
L. 2400 annue per il grado di commendatore;
L. 3000 annue per il grado di grande ufficiale;
L. 3600 annue per il grado di gran croce.

Medaglie al valor militare:

L. 300 per la medaglia di bronzo;
L. 750 per la medaglia d'argento;
L. 1500 per la medaglia d'oro.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. 1196.

Contributi dovuti dai comuni di Arcola e Sarzana per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del Testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio Provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni della provincia di La Spezia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio Provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 87. — MANCINI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

COMUNI	AMMONTARE			
	del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-30-VIII 31-12-31-X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
1. Arcola	4.000	6.000	3.512	2.488
2. Sarzana	10.350	15.525	1.350	14.175
TOTALE . . .	14.350	21.525	4.862	16.663

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. 1197.

Contributi dovuti dai comuni di Pescara, Pianella e Popoli per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del Testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio Provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni della provincia di Pescara, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio Provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 88. — MANCINI

PROVINCIA DI PESCARA

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

COMUNI	AMMONTARE			
	del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-30-VIII 31-12-31-X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
1. Pescara	49.526 —	74.289 —	24.249 —	50.040 —
2. Pianella	1.000 —	1.500 —	940 —	560 —
3. Popoli	5.000 —	7.500 —	5.922,85	1.577,15
TOTALI	55.526 —	83.289 —	31.111,85	52.177,15

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1198.

Ordinamento e attribuzioni del Centro studi ed esperienze per il servizio ottico della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1136;

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927-VI, n. 2317, convertito nella legge 15 dicembre 1928-VII, n. 2792;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Centro studi ed esperienze per il servizio ottico della Regia marina (C.S.E.O.M.) istituito col R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1136, con l'incarico di studiare e sperimentare dal punto di vista del rendimento bellico tutti gli strumenti di cui la Regia marina si serve nel campo della ottica, di stabilirne le norme di impiego e di curare l'istruzione e l'allenamento di tutto il personale militare della Regia marina destinato agli strumenti ottici, è riordinato secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Il Centro studi ed esperienze per il servizio ottico della Regia marina ha sede in Pola e dipende dal locale Comando militare marittimo per quanto riguarda l'amministrazione e la disciplina del personale e dagli Enti indicati nel successivo art. 4 per la parte tecnica.

Esso è retto da un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina specializzato nei servizi d'artiglieria che assume il titolo di « Direttore ».

Il direttore del C.S.E.O.M. è coadiuvato da un capitano di corvetta o tenente di vascello D.T. o D.T.S. che assume il titolo di vice direttore dello C.S.E.O.M., e dal personale militare e civile assegnato al Centro stesso in base ad apposite tabelle, nei limiti dei vigenti organici.

Il Ministro per la marina, con proprio decreto, nomina il direttore del Centro e approva le tabelle di cui al precedente comma.

Art. 3.

Sono compiti del C.S.E.O.M.:

a) esperimentare tutti gli strumenti ottici già in servizio o da adottare, allo scopo di definire esattamente i limiti e le modalità tecniche di impiego, le eventuali deficienze e tutto quanto può servire sia al miglioramento degli apparecchi stessi, sia al progresso costruttivo;

b) esprimere il parere su tutti i progetti di nuove apparecchiature e sistemazioni ottiche e in genere su tutto quanto concerne il materiale ottico e telemetrico;

c) definire le norme pratiche di impiego del personale e del materiale;

d) dirigere la Scuola telemetristi ed i Corsi di istruzione professionale inerenti al servizio ottico e telemetrico degli ufficiali, sottufficiali e graduati;

e) provvedere all'ispezione ed al controllo periodico a mezzo di suo personale del servizio ottico e telemetrico presso tutti gli Enti a bordo e a terra e provvedere a tutte le calcolazioni necessarie allo studio ed al controllo del telemetraggio, nonchè al lavoro di statistica necessario all'indirizzo organico della specialità;

f) occuparsi, mediante la sottosezione di oculistica del Centro studi biologici della Regia marina, di tutti i problemi sanitari di oculistica, intesi ad un miglioramento delle condizioni di lavoro del personale in rapporto all'impiego dei mezzi ottici ed al potenziamento delle possibilità individuali degli specializzati.

Art. 4.

Il C.S.E.O.M., per il compito di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, corrisponde direttamente col Ministero della marina (Direzione generale armi ed armamenti navali) cui compete di fornire al Centro sia gli strumenti necessari, possibilmente nella misura di un esemplare per ogni tipo di strumento, sia ogni altro mezzo tecnico e scientifico occorrente per il suo funzionamento.

Lo Stato Maggiore della Regia marina dovrà essere sempre tenuto al corrente di tutto ciò che concerne l'impiego degli strumenti.

Il Centro ottico esplica il compito di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, di regola quale organo consultivo del Comitato progetti armi navali.

Per i compiti indicati nelle lettere *c*), *e*) ed *f*) dell'articolo precedente, il C.S.E.O.M. corrisponde direttamente con lo Stato Maggiore della Regia marina, che per quanto riguarda le attribuzioni di cui alla lettera *f*), consulterà la Direzione generale di sanità militare marittima.

Per quanto riguarda infine il compito di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 il Centro corrisponde col Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) e col Comando superiore del C.R.E.M. per le parti di rispettiva competenza secondo le norme del regolamento delle Scuole del C.R.E.M.

Art. 5.

Tutto il personale civile e militare addetto al Centro ha l'obbligo del segreto militare su tutti i lavori e le esperienze che vengono eseguite, e in genere su tutta l'attività svolta dal Centro.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la marina è provveduto all'ordinamento interno del C.S.E.O.M.

Art. 7.

Il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1136, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1199.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano di Sant'Ambrogio », con sede in Milano.

N. 1199. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano di Sant'Ambrogio », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1200.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Guglielmo Duca e Penitente, in frazione Montepescali-Scalo, del comune di Grosseto.

N. 1200. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene autorizzato il Vescovo di Grosseto, ad accettare, nell'interesse dell'erigendo Beneficio parrocchiale di S. Guglielmo Duca e Penitente, in frazione Montepescali-Scalo, del comune di Grosseto, la donazione disposta a favore dell'Ente, dal conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati, consistente in un appezzamento di terreno con fabbricato sovrastante, situato in Montepescali-Scalo, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo in data 6 ottobre 1940-XVIII, con postilla in data 20 gennaio 1941-XIX e 1° maggio 1942-XX, relativo alla erezione della medesima parrocchia, in frazione Montepescali-Scalo, del comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1201.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia di S. Sebastiano e S. Rocco, in frazione Pugnello, del comune di Arzignano (Vicenza).

N. 1201. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza, in data 10 maggio 1925-III, integrato con postilla del 7 ottobre 1941-XIX, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia di S. Sebastiano e S. Rocco, in frazione Pugnello del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1202.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Longobucco (Cosenza).

N. 1202. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Longobucco (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 12 settembre 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Triscitrascia e Triscitrasulla » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Triscitrascia e Triscitrasulla », riportato nel catasto di Castelluccio dei Sauri in testa a Leone dott. Giuseppe fu Basilio alla partita 142, foglio di mappa 5, particelle 10, 14, 15, 16, 55, 63 e foglio di mappa 9, particella 2, per la superficie di Ha. 28.12.30 e con la rendita imponibile di L. 1640,76.

Detto fondo è distinto in quattro appezzamenti:

I) foglio di mappa 5, particelle 14, 15 e 16, confinante con proprietà Gelormini, Falcone, Muscillo, De Caro e torrente Sannoro, con proprietà Giannetta, con terreni del comune di Castelluccio dei Sauri e proprietà Cignarella, Falcone ed altri;

II) foglio di mappa 5, particella 55, confinante con torrente Lavello, con proprietà Apruzzese ed altri, con terreni del comune di Castelluccio dei Sauri e proprietà Colaianni Elisa;

III) foglio di mappa 5, particelle 10 e 63, confinante con proprietà Orsogno, torrente Sannoro, proprietà Sorricella Giovina ed altri, terreni di Cignarella, Falcone ed altri, terreni del comune di Castelluccio dei Sauri e proprietà Martire Benedetto;

IV) foglio di mappa 9, particella 2, confinante con torrente Lavello, con proprietà De Flumeri Ferdinando, con terreni del comune di Castelluccio dei Sauri e proprietà Martire Benedetto;

Ritenuto che pendente il giudizio di trasferimento avanti al Collegio centrale arbitrale, in seguito ad ulteriori accertamenti sopraluogo, è risultato che due dei predetti appezzamenti e precisamente quelli distinti coi numeri I e II, per la superficie complessiva di ettari 9.97.65 non dovevano essere inclusi nel comprensorio di terreni del Tavoliere di Puglia assegnato all'Opera per l'appoderamento, l'Opera stessa ha determinato di limitare la propria richiesta di trasferimento agli appezzamenti distinti coi nn. III e IV, riportati nel vigente catasto rustico del comune di Castelluccio dei Sauri come segue:

ditta Leone dott. Giuseppe fu Basilio, alla partita 142, foglio di mappa 5, particelle 10 e 63; foglio di mappa 9, particella 2, per la superficie complessiva di Ha. 18.14.65 e con la rendita imponibile di L. 1135,42.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 settembre 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sopra descritti appezzamenti III e IV del fondo denominato «Triscitrascia e Triscitrasulla» sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione degli appezzamenti stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1942-XX
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 392.

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1942-XX.

Norme per la disciplina della ritenuta dell'uno per cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (art. 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698;

Decreta:

Art. 1.

La ritenuta dell'uno per cento si applica sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato, o da altri enti per conto dello Stato, in dipendenza di contratti di appalto, nonchè di contratti di fornitura aventi per oggetto prestazioni di dare a tratto successivo o periodico, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698.

Art. 2.

La ritenuta dell'uno per cento deve essere operata sulle somme effettivamente pagabili all'assuntore, al netto di qualsiasi altra ritenuta o prelievo che, a qualunque titolo, debba eseguirsi sull'importo lordo dovuto.

Art. 3.

La ritenuta dell'uno per cento è versata alla Sezione di Regia tesoreria in deposito provvisorio.

La somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio non può essere destinata al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e di altre imposte dirette erariali che siano già state iscritte a ruolo.

Il contribuente che intende destinare la somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio al pagamento delle imposte ancora da iscrivere a ruolo deve farne domanda in carta semplice al competente Ufficio distrettuale, allegando la quietanza ed indicando le imposte al cui pagamento la somma da essa rappresentata deve essere imputata.

Detta somma non può essere imputata a pagamento della imposta terreni e dell'imposta fabbricati se non per la parte che residui dopo la imputazione a pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile.

Nel formare i ruoli delle singole imposte, l'Ufficio distrettuale iscrive le partite per il loro intero ammontare, annotando a fianco di ciascuna partita, il cui pagamento sia coperto, in tutto o in parte, dall'importo della quietanza, tutti gli estremi della medesima e portando in detrazione, nel finale del ruolo, dall'in-

tero ammontare dell'imposta iscritta l'importo complessivo dei pagamenti rappresentati dalle quietanze. Il carico effettivo del ruolo resta così determinato nella differenza.

Art. 4.

L'Ufficio distrettuale, nel trasmettere i ruoli all'Intendenza, unisce tutte le quietanze di deposito provvisorio, relative a ciascun ruolo, consegnate dai singoli contribuenti.

L'Intendenza, accertata la regolarità dell'emarginazione delle quietanze, emette ordinativi di pagamento mod. 80 T a favore della Sezione di Regia tesoreria, per l'importo portato in detrazione dall'intero ammontare dell'imposta iscritta in ciascun ruolo; ordinativi da estinguere mediante commutazione in quietanze di entrata con imputazione ai corrispettivi capitoli di imposta.

Nel trasmettere detti ordinativi alla Sezione di Regia tesoreria, l'Intendenza unisce le relative fatture di versamento con le quietanze di deposito provvisorio.

Art. 5.

Ove l'importo della quietanza di deposito provvisorio non sia interamente assorbito dall'ammontare delle imposte da iscrivere a carico di ciascun intestatario di detta quietanza, l'Ufficio distrettuale rilascia all'intestatario medesimo una dichiarazione attestante la differenza rimasta disponibile, con l'indicazione di tutti gli estremi della quietanza.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata in luogo della quietanza di deposito provvisorio ai fini della destinazione della residua somma in essa indicata al pagamento delle imposte che saranno ulteriormente iscritte a ruolo a carico del contribuente.

Art. 6.

Per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, senza la ritenuta dell'uno per cento, l'Amministrazione provvede a ricuperare l'importo della ritenuta stessa sui pagamenti ancora da effettuare a favore dell'assuntore per lo stesso appalto o fornitura.

Ove l'assuntore non abbia diritto ad ulteriori pagamenti relativi allo stesso appalto o fornitura, l'Amministrazione notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo delle ritenute non operate, specificando i singoli pagamenti cui esse si riferiscono, con l'invito all'assuntore di effettuarne il versamento nel termine di trenta giorni da quello di ricezione dell'invito.

Scaduto tale termine senza che l'assuntore abbia esibito la quietanza del versamento, l'Amministrazione si rivolge all'Intendenza di finanza perchè ordini al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette di iscrivere la somma dovuta in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza, con le norme valevoli per la riscossione delle imposte dirette escluso l'obbligo del non riscosso per il riscosso.

L'esattore, nel termine di cinque giorni dalla riscossione del ruolo straordinario, versa la somma, mediante distinta in duplice esemplare direttamente alla Sezione di Regia tesoreria, la quale rilascia quietanza di deposito provvisorio, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, annotandone gli estremi su ciascuna delle due copie di essa.

Ciascun assuntore ritira la rispettiva quietanza presso l'esattore, il quale trattiene una copia della distinta come ricevuta del versamento da lui eseguito e trasmette l'altra copia all'Intendenza di finanza che comunica a ciascuna Amministrazione interessata gli estremi delle quietanze, affinchè ne prenda nota nei propri registri.

Art. 7.

Allorquando i pagamenti eseguiti dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, si riferiscono a crediti che l'assuntore abbia ceduto, o costituito in pegno prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, l'Amministrazione omette la ritenuta su tutti i pagamenti relativi a crediti la cui cessione o costituzione in pegno sia stata ad essa regolarmente notificata e provvede a ricuperare detta ritenuta in confronto del cedente nei modi indicati all'articolo precedente.

Quando i pagamenti di cui al primo comma si riferiscono a crediti che abbiano già costituito oggetto di assegnazione giudiziale, non si fa luogo alla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 8.

Le somme versate in deposito provvisorio ai sensi del presente decreto sono vincolate esclusivamente al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e delle altre imposte dirette erariali.

Per l'esecuzione sui depositi provvisori, l'esattore deve denunziare all'Intendenza di finanza la morosità del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dall'ultima rata non pagata.

L'Intendente di finanza emette sul deposito provvisorio ordinativo di pagamenti a favore dell'esattore, fino alla concorrenza del credito per l'imposta ed accessori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1942-XX.

Modificazioni al regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 14 della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1814, relativa all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari;

Visto il regolamento approvato con decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII;

Vista la proposta del Consiglio centrale dell'Istituto predetto;

Di intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

L'art. 18 del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, è così modificato:

« In esecuzione dei fini di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1814, ai cancellieri e ai segretari giudiziari, i quali successivamente al 30 giugno 1942-XX sono collocati a riposo con diritto a pensione e si trovano iscritti nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto da almeno cinque anni alla data del loro collocamento a riposo, è corrisposto un premio di lire tremila ».

Roma, addì 20 ottobre 1942-XX

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*: PUTZOLU
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni: RICCI

(4062)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 20 ottobre 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 agosto 1942-XX, n. 1152, che autorizza il Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

(4063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 523 del 16 ottobre 1942-XX relativa alla produzione, vendita e prezzi di articoli casalinghi di alluminio.

Facendo seguito alla circolare P. 486 dell'8 settembre u. s. il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 523 del 16 ottobre 1942 ha disposto quanto appresso:

1. — E' consentita la produzione o la vendita di articoli d'alluminio tipo unificato, *con manico ad arco*, alle condizioni previste per gli articoli di alluminio con maniglia in lega di alluminio ed a prezzi non superiori a quelli stabiliti per questi ultimi (da produttore a commerciante, per merce franco destino, L. 24,50 per kg.; da grossista a dettagliante, L. 25,30 per kg.; per la vendita al consumatore L. 32 per kg.).

2. — E' consentita fino al 31 dicembre corr. anno la produzione degli articoli di alluminio elencati al n. 1 - paragr. *a*) della circolare P. 486, anche se sono di dimensioni superiori a quelle indicate nel fascicolo Uni 0351, purchè detta produzione sia fatta soltanto su commissione da parte di comunità e non per la vendita al commercio ed a privati consumatori.

3. — A partire dal 5° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, gli articoli di alluminio non tipo, che rientrano nelle seguenti categorie: pentole, casseruole, tegami, tortiere e coperchi, non potranno essere venduti a prezzi superiori a quelli stabiliti dalla circolare P. 486 per gli articoli casalinghi di tipo unificato. In particolare, gli articoli non tipo, che siano confezionati con manici diversi da quelli previsti per i prodotti tipo, dovranno essere venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti per gli articoli con maniglie in lega di alluminio.

(4064)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 ottobre 1942-XX - N. 192

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,325
Id. 3,50 % (1902)	85,95
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % (1935)	96,825
Redimib. 3,50 % (1934)	85,10
Id. 3,50 % (1936)	97,925
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,90
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,75
Id. 4 % (15-12-43)	99,775
Id. 5 % (1944)	99,825
Id. 5 % (1949)	98,825
Id. 5 % (15-2-50)	98,25
Id. 5 % (15-9-50)	98,25
Id. 5 % (15-4-51)	98,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede in Anzio, frazione del comune di Nettunia (Roma).

Nella seduta tenuta il 12 ottobre 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede in Anzio, frazione del comune di Nettunia (Roma), il comm. Luigi Mazza è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4044)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.